



FEDERAZIONE tra le ASSOCIAZIONI NAZIONALI dei DISABILI
ANMIC • ANMIL • ENS • UICI • UNMS • ANGLAT • ARPA

Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili

Associazione Nazionale fra i Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro

Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza dei Sordi - Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti

Unione Nazionale Mutilati per Servizio Istituzionale - Associazione Nazionale Guida Legislazioni Andicappati Trasporti

Associazione Italiana per la Ricerca sulla Psicosi e l'Autismo

FAND

OSSERVAZIONI IN MERITO AGLI SCHEMI DI DECRETO LEGISLATIVO (Delega legge 107/2015)

Con questo documento che rappresenta la sintesi delle opinioni, emerse dal dibattito associativo all'interno della nostra organizzazione in questi mesi, la nostra federazione sottopone al Governo ed alle Camere quelle che sono le osservazioni e le proposte di modifica dei decreti di delega della legge 107/2015 approvati dal Consiglio dei Ministri e trasmessi alle Camere il 16 dicembre u.s.

Purtroppo, in questi mesi, pur essendoci incontrati più volte con le rappresentanze politiche e tecniche del MIUR, non ci è stata mai data la possibilità di esaminare alcuna bozza dei testi normativi, prima della loro approvazione, e questo, oltre al poco tempo a disposizione, ci ha limitato nella proposizione di proposte definite in merito a tutti i punti critici dei decreti legislativi.

Abbiamo certamente rilevato contenuti innovativamente positivi, ma alcuni punti, viceversa, ci risultano inaccettabili e avrebbero meritato un esame più approfondito per la loro miglior definizione.

Nel presente documento, per brevità, tralascieremo i commenti ai punti condivisi dei vari decreti, e ci limiteremo dunque a sottolineare quali sono, a nostro avviso, le criticità, ed a fornire le indicazioni di modifica ai vari testi.

Per la sua importanza circa l'inclusione scolastica dedichiamo un ampio spazio alle osservazioni ed indicazioni di modifica relative al decreto sull'inclusione, per gli altri ci limiteremo ad alcune proposte di modifica per noi irrinunciabili.

Atto del Governo sottoposto al parere parlamentare n. 378

Schema di decreto legislativo recante norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità a norma dell'articolo 1, commi 180, 181, lettera c), e 182 della legge 13 luglio 2015, n. 107

ART. 1 (Principi e finalità)

Va rafforzato con la precisazione che le attività di sostegno e la relazione educativa con l'alunno disabile sono "impegno e azione di TUTTI I DOCENTI DELLA CLASSE".

Appare, inoltre, opportuno declinare il principio di condivisione in modo più ampio e compiuto.

Allo scopo, si propone di emendare lo Schema, prevedendo che:

1. Alla definizione dei Progetti Individuali, di cui all'art. 14 della legge n. 328/2000; dei Piani Educativi Individualizzati, di cui all'art. 12, comma 5, della legge n. 104/1992, come modificato dall'art. 11 dello Schema; e dei Piani per l'Inclusione, di cui all'art. 10 del medesimo Schema, partecipano le Associazioni



FEDERAZIONE tra le ASSOCIAZIONI NAZIONALI dei DISABILI ANMIC • ANMIL • ENS • UICI • UNMS • ANGLAT • ARPA

Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili

Associazione Nazionale fra i Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro

Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza dei Sordi - Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti

Unione Nazionale Mutilati per Servizio Istituzionale - Associazione Nazionale Guida Legislazioni Andicappati Trasporti

Associazione Italiana per la Ricerca sulla Psicosi e l'Autismo

FAND

di e per persone con disabilità.

2. Il Gruppo per l'Inclusione Territoriale, di cui all'art. 8 dello Schema, formula le proposte concernenti le risorse di sostegno didattico da assegnare alle istituzioni scolastiche, sentite le Associazioni di e per persone con disabilità.

ART. 3 (Prestazioni e competenze)

Non appare giustificato l'incremento a 22 alunni per classe in presenza di allievi disabili (comma 2, lett.2). E' opportuno cassare e tornare alla normativa vigente che prevede 20 allievi con deroga, o, in subordine, sostituire il "di norma" con "eccezionalmente".

Si propone di emendare ulteriormente lo Schema, prevedendo che, di norma, le sezioni della scuola dell'infanzia e le classi delle scuole di ogni ordine e grado accolgono alunni con disabilità nel limite massimo di due.

Comma 6 troppo generico sulla fruibilità dei sussidi e tecnologie.

Si propone, pertanto di emendare il testo, prevedendo che:

1. All'Amministrazione scolastica ed alle istituzioni scolastiche non è consentito stipulare, pena la nullità, contratti per lo sviluppo o per l'acquisto di prodotti informativi ad uso gestionale o didattico non conformi alle norme sull'accessibilità.
2. Non è consentita l'adozione di libri di testo digitali dei quali l'editore non garantisca la conformità alle norme sull'accessibilità.
3. La dotazione individuale di ausili e strumenti funzionali all'inclusione scolastica può essere acquisita attraverso la "Carta dello Studente" di cui al decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 107/2015, art. 1, comma 181, lettera f), parametrata all'ordine e grado di scuola e alla disabilità certificata.
4. La formazione, iniziale e in servizio, dei docenti è finalizzata anche alla conoscenza e all'uso delle tecnologie assistive.

ART. 4 (Valutazione della qualità dell'inclusione)

Articolo innovativo positivo, ma:

al punto a) sostituire , anche in coerenza con il punto b) "il Piano per l'inclusione scolastica" con "il livello di inclusività del Piano triennale dell'offerta formativa come concretizzato nel Piano annuale per l'inclusione"

aggiungere un punto :

f) accessibilità dei libri di testo adottati e dei programmi gestionali utilizzati dalla scuola.

ART. 6 (Commissioni mediche)

Stando all'art. 5, commi 1 e 2:



FEDERAZIONE tra le ASSOCIAZIONI NAZIONALI dei DISABILI ANMIC • ANMIL • ENS • UICI • UNMS • ANGLAT • ARPA

Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili

Associazione Nazionale fra i Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro

Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza dei Sordi - Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti

Unione Nazionale Mutilati per Servizio Istituzionale - Associazione Nazionale Guida Legislazioni Andicappati Trasporti

Associazione Italiana per la Ricerca sulla Psicosi e l'Autismo

FAND

A. Alle prestazioni socio-sanitarie, rapportate alla condizione di disabilità, si accede previo accertamento medico-legale condotto dalla Commissione di cui alla legge n. 104/1992, art. 4, modificata, in considerazione dell'età evolutiva dei soggetti da esaminare, nella componente costituita dalla Commissione di cui alla legge n. 295/1990. La Commissione modificata è composta da: un medico specialista in medicina legale; un medico specialista in medicina legale; due medici, dei quali uno scelto tra gli specialisti in pediatria e l'altro tra gli specialisti in neuropsichiatria infantile; un operatore sociale; un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le unità sanitarie locali; un medico INPS.

B. Alle prestazioni scolastiche, rapportate alla condizione funzionale, si accede previo accertamento condotto dalla Commissione medica di cui al punto precedente, integrata da un terapeuta della riabilitazione; un operatore sociale (già previsto); un docente con specifiche competenze in materia di disabilità ed impegnato in progetti di rilevanza culturale e didattica, di reti di scuole o di valore nazionale.

Si propone di emendare lo Schema, prevedendo che:

Alle prestazioni assistenziali, rapportate alla riduzione della capacità lavorativa, si accede previo accertamento condotto dalla Commissione di cui alla legge 295/1990, modificata in considerazione dell'età evolutiva dei soggetti da esaminare e composta da: un medico specialista in medicina legale; un medico specialista in medicina legale; due medici, dei quali uno scelto tra gli specialisti in pediatria e l'altro tra gli specialisti in neuropsichiatria infantile; un medico INPS; un sanitario in rappresentanza dell'ANMIC, dell'UICI, dell'ENS e dell'ANFAS, a seconda della minorazione da accertare. È ammessa la presenza di medici di fiducia.

ART. 7 (Procedure per l'inclusione scolastica)

Al punto 2, lettera a), sostituire le parole "il medico di medicina generale o pediatra di libera scelta" con le parole "Associazioni di categoria già abilitate ed i Patronati".

Al punto 2, lettera c), è detto "e del progetto individuale ove richiesto dai genitori". Tale formulazione è ambigua. Se il PEI è parte integrante del progetto individuale (come recita l'art. 9) il progetto individuale non può essere facoltativo, ovvero solo se lo richiedono i genitori, ma occorre che sia comunque predisposto.

Al punto 2, lettera d), va migliorata la connessione tra il PEI (a cura della scuola) e il Progetto Individuale (a cura dei servizi sociali comunali).

Proposta:

mantenimento del GLH di Istituto

ART.8 IL GIT E LE FUNZIONI DEL GIT (Gruppo per l'inclusione territoriale)

Rilevata la necessità di ripristinare il Gruppo di lavoro handicap (GLH) della scuola, non condividiamo il giudizio espresso nella relazione tecnica dove si parla di gruppi obsoleti. A noi sembra che con un colpo di spugna si voglia azzerare dei gruppi che, là dove hanno funzionato, sono risultati estremamente utili. Costituire un gruppo di lavoro (GIT) che opera per un ambito territoriale, che mediamente gestisce 25 istituzioni scolastiche (gli attuali ambiti territoriali). Ai quali è demandata la definizione delle risorse per il sostegno, in assenza di una qualsivoglia proposta delle scuole in merito non sia opportuno. Noi pensiamo che una efficace presa in carico dell'inclusione debba prevedere gruppi di riflessione più vicini alla singola istituzione scolastica.



FEDERAZIONE tra le ASSOCIAZIONI NAZIONALI dei DISABILI ANMIC • ANMIL • ENS • UICI • UNMS • ANGLAT • ARPA

Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili

Associazione Nazionale fra i Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro

Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza dei Sordi - Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti

Unione Nazionale Mutilati per Servizio Istituzionale - Associazione Nazionale Guida Legislazioni Andicappati Trasporti

Associazione Italiana per la Ricerca sulla Psicosi e l'Autismo

FAND

Fatta questa premessa veniamo all'esame dei GIT.

Innanzitutto va ripristinata in essi la rappresentanza delle associazioni dei disabili. La presenza nel solo osservatorio nazionale è assolutamente inadeguata, inoltre va chiarito esplicitamente che la prima proposta motivata di quantità di risorse (organico) la produce la scuola.

Il GIT raccoglie le proposte relative al proprio ambito territoriale, ne valuta la coerenza e l'equità di trattamento tra le scuole (anche se occorre tener conto delle condizioni di contesto delle singole classi) e poi inoltra la richiesta complessiva del territorio all'USR.

Va reso esplicito che le risorse di sostegno e di assistenza per ogni alunno vanno definite congiuntamente tra scuola ed ente locale mediante tavoli di lavoro comuni.

Le risorse vanno assegnate mediante una unica procedura che definisca da subito, cioè prima dell'inizio dell'anno scolastico, la quantità di risorse necessarie. Non deve più esserci una doppia valutazione per i gravi (sentenza Cort. Cost. 80) che ritarda i tempi per completare l'assegnazione e quindi nominare i docenti di sostegno. Non ci sembra che il decreto espliciti sufficientemente tale procedura assorbendo in ordinamento quanto previsto dalla sentenza della Corte Costituzionale.

ART. 9 (Il progetto individuale)

Se il PEI è parte integrante del Progetto Individuale per i due soggetti deputati ad elaborarli vanno previste forme di raccordo.

ART. 11 (Il piano educativo individualizzato)

Omissis... Dopo con la collaborazione aggiungere "e con l'approvazione" della famiglia...omissis

ART. 12 (Ruoli per il sostegno didattico)

L'estensione a 10 anni di permanenza su sostegno è positiva, ma di per sé non è garanzia di continuità didattica nei confronti della classe e della scuola.

Va precisato che, almeno da parte del docente di ruolo, deve essere garantita la continuità sulla classe per la durata del ciclo del rispettivo grado di scuola.

ART.14 (Corsi di specializzazione secondaria)

Corso di specializzazione per scuola secondaria. Non è chiarita, neanche dopo la lettura del testo del decreto di delega 377 sulla formazione iniziale dei docenti, la fattibilità dell'acquisizione dei primi 60 crediti formativi preliminari alla successiva specializzazione, anzi, ci sembra sia stata completamente disattesa l'esigenza di dotare tutti i docenti di una formazione di base sulla inclusione (60 crediti formativi: se abbiamo ben interpretato alle discipline "inclusive" sono riservati solo 6 CFU).

ART. 15 (Formazione in servizio del personale della scuola)

Il dispositivo sulla formazione in servizio appare del tutto generico e mancante di ogni riferimento



FEDERAZIONE tra le ASSOCIAZIONI NAZIONALI dei DISABILI
ANMIC • ANMIL • ENS • UICI • UNMS • ANGLAT • ARPA

Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili

Associazione Nazionale fra i Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro

Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza dei Sordi - Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti

Unione Nazionale Mutilati per Servizio Istituzionale - Associazione Nazionale Guida Legislazioni Andicappati Trasporti

Associazione Italiana per la Ricerca sulla Psicosi e l'Autismo

FAND

all'obbligatorietà della formazione in servizio sulle tematiche dell'inclusione dei docenti operanti in classi con alunni con disabilità.

ART. 17 (Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica)

4. Dal'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica "rispetto a quelli destinati al funzionamento dell'osservatorio negli anni precedenti".

Terminata l'analisi del decreto di delega 378 passiamo alle proposte di modifica degli altri: delle osservazioni al decreto 377 abbiamo già detto sopra nell'esame dell'art. 14 del decreto 378.

Degli altri ci limitiamo ad indicare le modifiche/integrazioni ritenute "irrinunciabili".

Atto del Governo sottoposto al parere parlamentare n. 380

Schema di decreto legislativo recante

**istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni
a norma dell'art. 1, comma 180, 181, lettera e) della legge 13 luglio 2015, n.107**

ART.1

Al comma 3 lettera C dopo ...omissis le parole "tutte le bambine e di tutti i bambini" inserire "compresi quelli con disabilità ai sensi della legge 104/92"...omissis

ART.4

Comma 1

e) ...omissis dopo la parola "primaria" aggiungere "prevedendo in entrambi i percorsi formativi almeno 60 CFU sulle tematiche relative all'educazione dei bambini con disabilità"

Atto del Governo sottoposto al parere parlamentare n. 383

Schema di decreto legislativo recante

disciplina della scuola italiana all'estero

dell'articolo 1, commi 180, 181, lettera h), e 182, della legge 13 luglio 2015, n. 107

Inserire un articolo con il seguente contenuto:

ART...

1. Le scuole di stato italiane e paritarie all'estero includono gli alunni con disabilità nelle classi comuni.
2. Per l'inclusione degli alunni con disabilità nelle scuole di cui al comma 1 si applica, per quanto possibile, la stessa normativa applicata dalle scuole operanti sul territorio nazionale, in particolare le



FEDERAZIONE tra le ASSOCIAZIONI NAZIONALI dei DISABILI
ANMIC • ANMIL • ENS • UICI • UNMS • ANGLAT • ARPA

Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili

Associazione Nazionale fra i Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro

Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza dei Sordi - Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti

Unione Nazionale Mutilati per Servizio Istituzionale - Associazione Nazionale Guida Legislazioni Andicappati Trasporti

Associazione Italiana per la Ricerca sulla Psicosi e l'Autismo

FAND

scuole con disabili:

- a) redigono il P.A.I.
 - b) i consigli di classe interessati predispongono il P.E.I. sulla base di una valutazione diagnostico-funzionale dell'alunno con disabilità.
3. La valutazione degli alunni con disabilità e gli esami finali, si svolgono secondo le modalità previste per le scuole operanti sul territorio nazionale.
4. Lo Stato italiano provvede a fornire le necessarie risorse per il sostegno in analogia a quanto previsto dalla normativa nazionale.

Atto del Governo sottoposto al parere parlamentare n. 384

**Schema di decreto legislativo recante norme in materia di
valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato
dell' articolo 1, commi 180, 181, lettera i), e 182, della legge 13 luglio 2015, n. 107**

Il comma 7 dell'art.12 va cassato.

Questo quanto, a nostro avviso è necessario, per migliorare il processo di inclusione degli alunni con disabilità, in coerenza con quanto indicato nei principi di delega in coerenza con la legge di riforma della "Buona scuola".

Questo, in estrema sintesi, il pensiero della FAND che auspica un pieno recepimento delle indicazioni e dei suggerimenti proposti, dichiarandosi comunque sempre disponibile ad un confronto costruttivo nel superiore interesse delle tante persone con disabilità che assiste e tutela quotidianamente, tramite il lavoro delle associazioni appartenenti.

Franco Bettoni

Presidente FAND